

## TABELLA RIEPILOGATIVA SUI CONTRATTI ESCLUSI

Contratti esclusi ex art. 56, co. 1 del D. Lgs. 36/2023 (appalti a regime ordinario)	Note
Servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o a un'associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.	Accorpa e snellisce la disciplina degli appalti di servizi da stazioni appaltanti ad altre stazioni appaltanti o associazioni di stazioni appaltanti, esclusi in base al possesso di diritti esclusivi.
Finalizzati a permettere alle stazioni appaltanti la messa a disposizione o la gestione di reti di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni di «rete di comunicazioni» e «servizio di comunicazione elettronica» contenute nell'articolo 2 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.	Appalti nei settori ordinari attraverso i quali le stazioni appaltanti forniscono o gestiscono servizi di comunicazioni elettroniche oppure vengono posti al servizio del pubblico.  La nuova disposizione ripropone quasi alla perfezione l'art. 8 della dir. 2014/24/ UE (in tal modo riducendo gli effetti deleteri del cosiddetto gold plating) e, soprattutto, tiene in titoli separati del Codice le disposizioni relative agli appalti e quelle relative alle concessioni pur prevedendo, anche per le concessioni, l'esclusione per la fattispecie in questione (art. 181, comma 2).
Le stazioni appaltanti sono tenute ad aggiudicare o ad organizzare nel rispetto di procedure diverse da quelle previste dal codice e stabilite da:  1) uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali, quali un accordo internazionale, concluso in conformità dei trattati dell'Unione europea, tra lo Stato e uno o più Paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione congiunta o alla gestione congiunta di un progetto da parte dei soggetti firmatari; 2) un'organizzazione internazionale.	Riprende l'art. 16 del d.lgs. 50/2016 ribadendo l'esclusione dall'applicazione del Codice nell'ambito dei settori ordinari i casi in cui ciò è previsto da trattati internazionali vincolanti per lo Stato italiano oppure nel caso in cui sia stabilito da un'organizzazione internazionale.  Si noti, però, che il d.lgs. 50/2016 si premurava di definire un'organizzazione internazionale come una "organizzazione intergovernativa", mentre il testo in commento non fornisce alcuna definizione in tal senso; del pari, anche la dir. 2014/24/UE non fornisce una definizione di organizzazione internazionale, che andrà ricercata nei trattati internazionali e in particolare nell'art. 2 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1974 (ratificata con L. 12 febbraio 1974, n. 112).
Le stazioni appaltanti aggiudicano in base a norme previste da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, quando gli appalti sono interamente finanziati dalla stessa organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti pubblici finanziati prevalentemente da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, le parti si accordano sulle procedure di aggiudicazione applicabili	l'esclusione dalla disciplina degli appalti del settore ordinario per quegli appalti aggiudicati da stazioni appaltanti in base a norme di un ente internazionale (organizzazione internazionale oppure istituzione finanziaria internazionale), a patto che tali appalti siano finanziati per intero dallo stesso ente internazionale.
aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni	esclude dalla procedura degli appalti pubblici nei settori ordinari anche l'acquisto o la locazione di beni immobili esistenti o di diritti reali di godimento concernenti tali beni considerata la loro unicità, nella cui scelta entrano in gioco fattori che poco si prestano alle disposizioni sugli appalti pubblici quali, ad esempio, la posizione.  In particolare, sono esclusi sia l'acquisto o la locazione di cui sopra da parte di enti pubblici (o assimilati) sia la vendita o concessione in locazione da parte degli stessi.
aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi o materiali associati ai programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici	la dir. 2014/24/UE fornisce maggiori chiarificazioni sulle definizioni di "programma" e "materiale associato ai programmi" (art. 10 comma 1, lett. b), dir. 2014/24/UE).
concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione	La norma prevede l'esclusione dalla disciplina degli appalti pubblici nei settori ordinari anche per i servizi legali in senso lato nonché per l'arbitrato e la conciliazione che, come negli altri casi, mal si prestano a rigide procedure a evidenza pubblica.
concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:	

<p>1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:</p>	<p>È da aggiungere che l'art. 127, comma 1, prevede una competenza residuale per i servizi legali, data dal richiamo all'all. XIV della dir. 2014/24/UE.</p>
<p>1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;</p>	<p>Tale allegato riporta i servizi legali che non sono esclusi dall'art. 56 comma 1, lett. g) del Codice; pertanto, per i servizi legali non ricadenti nella lett. g) è prevista l'applicazione dell'art. 127 del Codice.</p>
<p>2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;</p>	
<p>3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;</p>	
<p>4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;</p>	
<p>5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri</p>	
<p>concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari come riportati nell'allegato I al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità</p>	<p>escludono dal perimetro di applicazione del Codice anche i servizi finanziari in senso lato nonché i prestiti, come previsto dalla dir. 2014/24/UE (nonché dal d.lgs. 50/2016). Si tratta, quindi, di disposizioni dal contenuto non innovativo, che trovano la loro giustificazione nell'elevato grado di standardizzazione dell'offerta degli operatori economici nonché nell'adeguato livello di competitività del settore finanziario.</p>
<p>concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari</p>	
<p>concernenti i contratti di lavoro</p>	<p>Il riferimento, ovviamente, è alle assunzioni di personale dipendente da parte di enti pubblici (o assimilati), regolate dalla normativa sui concorsi pubblici.</p>
<p>concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza</p>	<p>l'esclusione è circoscritta agli appalti di servizi nei settori ordinari, mentre il codice del 2016 - art. 17, comma 1 lett. h) - escludeva tutti gli appalti di servizi e tutte le concessioni di servizi e aggiungeva un caso di esclusione anche per i settori speciali in contrasto con la dir. 2014/25/UE e, pertanto, a rischio di infrazione comunitaria.</p>
<p>concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana</p>	<p>servizi di trasporto pubblico di passeggeri fanno parte dei cosiddetti servizi di interesse economico generale (SIEG) e sono regolati da specifica normativa, in particolare il reg. (CE) n. 1370/2007. Al fine di definire la normativa applicabile per i servizi di trasporto pubblico, è bene distinguere fra trasporto pubblico di passeggeri per mezzo di ferrovia e metropolitana e trasporto pubblico di passeggeri per mezzo di autobus e tram; è bene, altresì, distinguere tra appalti e concessioni.</p>
<p>concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni</p>	<p>Dal momento che i servizi relativi alle campagne elettorali, se forniti nell'ambito di un simile contesto, sono inscindibilmente legati alle opinioni politiche dei prestatori di servizi, la selezione di tali prestatori di servizi dovrebbe avvenire secondo modalità che non possono essere disciplinate dalla normativa sui contratti pubblici di recepimento delle direttive europee sopra richiamate.</p>
<p>aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non superiore a 10.000 20.000 euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricole singole o associate situate in comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448</p>	<p>sono esentati dall'applicazione del Codice gli appalti relativi all'acquisto di prodotti agricoli per un valore massimo di € 20.000 annui per ciascuna impresa agricola.</p>